

CONVENZIONE QUADRO TRA L'ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE E
L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI URBINO CARLO BO

- premesso che, in base all'art. 2 del proprio Statuto, l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, promuove, coordina ed effettua la ricerca scientifica nel campo della fisica nucleare, subnucleare, astro-particellare e delle interazioni fondamentali, nonché la ricerca e lo sviluppo tecnologico pertinenti all'attività in tali settori;
- premesso che, in base all'art. 3 del proprio Statuto, l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare per assolvere ai propri fini istituzionali si avvale anche di personale universitario associato alle proprie attività di ricerca;
- premesso che le Università sono centri primari della ricerca scientifica nazionale e che è compito delle Università elaborare e trasmettere criticamente le conoscenze scientifiche, anche promuovendo forme di collaborazione con Istituti extra-universitari di ricerca, finanziati, in tutto o in parte, dallo Stato o da Organi preposti al finanziamento pubblico della ricerca;
- ritenuta di interesse per l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo l'attività di ricerca sperimentale e teorica nel campo della fisica nucleare, subnucleare, astro-particellare e delle interazioni fondamentali, nonché la ricerca e lo sviluppo tecnologico pertinenti all'attività in tali settori che svolge l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, presso le sue Strutture ed i più importanti centri internazionali di ricerca in fisica delle particelle elementari, e considerato che da tempo è in corso una proficua collaborazione scientifica fra l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e docenti di Fisica dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo come da Convenzione stipulata in data 22/12/2016 di durata settennale;
- tenuto conto che l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare intende favorire la promozione e lo sviluppo delle attività didattiche con azioni di sostegno e rafforzamento, con particolare riguardo al dottorato di ricerca, e contribuire alla preparazione di figure professionali altamente qualificate attraverso l'appoggio ai corsi di diploma e di laurea, ai corsi di perfezionamento e di master, e alle scuole di specializzazione, e che tale azione avverrà sia con l'utilizzo di proprie risorse e laboratori sia con l'acquisizione di risorse su programmi nazionali, internazionali e comunitari;
- premesso che l'INFN considera uno dei suoi compiti preminenti la diffusione della cultura scientifica e tecnologica e la formazione professionale nei settori di competenza, cui provvede altresì mediante la partecipazione di studenti universitari alle proprie attività di ricerca in ambito nazionale ed internazionale;
- premesso che l'INFN e l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo collaborano già da diversi anni nella realizzazione di importanti progetti di ricerca;
- visto il D.P.R. n. 382/80 e la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni e integrazioni;

TRA

l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (nel seguito detto INFN), in persona del suo Presidente prof. Antonio Zoccoli, nato a Bologna il 16 agosto 1961

E

L'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo (nel seguito detta Università), in persona del Rettore Prof. Giorgio Calcagnini, nato a Urbino, il 30/09/1956, a ciò autorizzato con delibera n. 274 del Consiglio di Amministrazione in data 29 settembre 2023

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1

1.1 L' esecuzione della presente Convenzione è affidata, per quanto riguarda l'Università al Direttore del Dipartimento di Scienze Pure ed Applicate (DiSPeA) e per quanto riguarda l'INFN al Direttore della Sezione di Firenze;

ART. 2

2.1 L'INFN e l'Università, tramite la presente Convenzione, stabiliscono una collaborazione su temi di comune interesse nelle forme di seguito specificate.

ART. 3

3.1 Programmi comuni di ricerca, con particolare riferimento allo scambio delle conoscenze sviluppate con le proprie ricerche e di reciproca assistenza nell'attività formativa del proprio personale e dei propri allievi saranno individuati tra il Direttore del Dipartimento e il Direttore della Sezione.

Tali programmi dovranno essere approvati e finanziati, per la parte di competenza di ciascun Ente, dai rispettivi Organi competenti.

ART. 4

4.1 L'INFN, compatibilmente con le proprie esigenze e previo accordo con il Direttore della Struttura interessata consente al personale dell'Università, impegnato nelle attività di cui all'art. 3, l'uso delle proprie attrezzature scientifiche e tecniche, e dei propri servizi tecnici. Tale uso sarà consentito ai fini didattico-formativi anche agli studenti dell'Università impegnati in attività di interesse INFN.

4.2 Il Dipartimento /Università, compatibilmente con le proprie esigenze e previo accordo con i relativi responsabili, consente al personale della Sezione, impegnato nelle

attività di cui all'art. 3, l'uso delle proprie attrezzature scientifiche e tecniche e dei propri servizi tecnici.

4.3 I locali, servizi e attrezzature di una parte messi a disposizione dell'altra per lo svolgimento di ciascun programma di ricerca comune saranno quelli individuati sulla base delle attività da svolgere dal Direttore del Dipartimento di Scienze Pure e Applicate dell'Università e dal Direttore della Sezione coinvolta.

ART. 5

5.1 - Ciascuna parte garantisce la copertura assicurativa contro gli infortuni che il proprio personale dovesse subire durante lo svolgimento delle attività di cui alla presente Convenzione, nonché per responsabilità civile o per danni che dovesse involontariamente causare a terzi (persone e/o cose) durante lo svolgimento delle predette attività.

5.2 - Ciascuna parte garantisce la propria copertura assicurativa nei limiti e massimali contrattualmente previsti, e salvo quanto espressamente specificato e/o escluso, per i rischi da incendio e altri danni materiali, nonché furto, dei propri beni, utilizzati dal proprio personale nell'ambito delle attività oggetto della Convenzione, comprensiva della garanzia Ricorso Terzi.

ART. 6

6.1 - Considerato che i programmi di ricerca dell'INFN possono essere di grande interesse per lo svolgimento dell'attività istituzionale, didattica e di ricerca, del personale dell'Università, l'INFN potrà, col consenso dell'interessato e previo parere favorevole dell'Università, assegnare, al suddetto personale, incarichi di ricerca, di associazione e di collaborazione tecnica gratuiti, alle proprie attività di ricerca secondo le modalità di cui al vigente disciplinare INFN.

6.2 - L'espletamento degli incarichi di ricerca, di associazione e di collaborazione tecnica deve essere in ogni caso compatibile col pieno adempimento da parte degli interessati dei propri doveri nei confronti dell'Università, nel rispetto delle vigenti disposizioni.

6.3 – Le Parti si impegnano reciprocamente a collaborare per consentire ai professori e ricercatori dell'Università di svolgere la loro attività presso l'INFN e ai ricercatori dell'INFN di svolgere la loro attività presso l'Università, sulla base di apposite Convenzioni redatte ai sensi del D.M. 27/11/2012 e successive modifiche e integrazioni.

ART. 7

7.1 - Per quanto attiene al personale universitario del Dipartimento avente i requisiti di cui all'art. 3 dello Statuto dell'INFN, in presenza dei rischi previsti dalle vigenti disposizioni, e loro eventuali successive modificazioni ed integrazioni, in materia di valutazione dei rischi, formazione specifica, informazione, addestramento e sorveglianza sanitaria, sarà compito dell'INFN assicurare, tramite i propri competenti Servizi, limitatamente alle attività approvate dall'INFN presso le proprie Strutture o presso sedi diverse con spese di missione a carico dell'INFN, gli adempimenti che il D. Lgs. n. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni pone a carico del datore di lavoro. Resta comunque inteso che eventuali oneri assicurativi obbligatori per legge a favore del predetto personale sono a carico dell'Università.

L'Università e l'INFN definiranno, tramite i propri competenti Servizi, le modalità atte ad evitare la duplicazione delle visite mediche.

L'Università fornisce al servizio di prevenzione e protezione e al medico competente dell'INFN le informazioni necessarie ad adempiere agli obblighi indicati agli artt. 18 comma 2) lettera d) e 40 del D. Lgs. n. 81/08 e loro successive modifiche ed integrazioni.

7.2 - Per quanto riguarda le attività con rischio da radiazioni ionizzanti, l'INFN assicura per il personale universitario del Dipartimento avente i requisiti di cui all'art. 3 dello Statuto dell'INFN gli adempimenti che il D.lgs. n. 101/2020 e sue successive modificazioni ed integrazioni pone a carico del datore di lavoro, limitatamente alle attività approvate dall'INFN presso le proprie Strutture o presso sedi diverse con spese di missione a carico dell'INFN.

Per il personale universitario di cui sopra impegnato in attività proprie dei lavoratori esposti anche per conto dell'Università, sarà cura dell'Università stessa concordare con l'INFN le eventuali limitazioni da osservare allo scopo di garantire il rispetto dei principi generali di cui all'art. 1 del D.lgs. 101/2020, nonché delle norme del Titolo XI e, in particolare, dei limiti di dose di cui all'art. 146 del citato decreto.

7.3 - L'INFN è responsabile della conformità alle normative di sicurezza vigenti per le macchine, le attrezzature, nonché i prototipi o altre strumentazioni realizzate ed utilizzate nell'attività di ricerca, di cui è proprietario. Il personale associato che se ne avvale è tenuto al rispetto delle normative e delle disposizioni regolamentari adottate in materia di sicurezza e di igiene del lavoro, ai fini della protezione collettiva e individuale. Parimenti l'Università è responsabile della conformità alle normative di sicurezza vigenti per le macchine, le attrezzature, nonché i prototipi o altre strumentazioni realizzate ed utilizzate nell'attività di ricerca, di cui è proprietaria. Il personale INFN che se ne avvale è tenuto al rispetto delle normative e delle disposizioni regolamentari adottate dall'Università stessa in materia di sicurezza e di igiene del lavoro, ai fini della protezione collettiva e individuale.

7.4 - Laddove le Parti riconoscano che l'obiettivo comune di sicurezza possa essere più efficacemente raggiunto sulla base di azioni congiunte, il Rettore o un suo delegato, e il Direttore della Sezione concorderanno le modalità intese a dare seguito comune a determinati adempimenti previsti dalla vigente normativa e/o dai rispettivi documenti di valutazione del rischio, (ad esempio, la gestione delle emergenze e la redazione dei piani di emergenza, la designazione del personale incaricato delle misure di prevenzione incendi, evacuazione dei lavoratori e primo soccorso, l'attivazione di organismi di controllo e verifica previsti dai SGSS - Sistemi di Gestione sulla Sicurezza e Salute, la formazione generale e specifica, la gestione dei rifiuti, redazione di un unico fascicolo informativo sui rischi specifici esistenti presso il Dipartimento per ospiti e/o ditte esterne etc.)

ART. 8

8.1 - L'INFN verserà all'Università un contributo annuo di 10.000,00 euro per il funzionamento del laboratorio Virgo. Inoltre, eventuali oneri che l'Università dovesse sostenere per le attività in comune previste dalla presente Convenzione potranno essere rimborsate dall'INFN previa rendicontazione da parte dell'Università.

ART. 9

9.1 - I contributi di cui al precedente art. 8 non potranno comunque superare l'importo annuo iscritto nei rispettivi capitoli di spesa del bilancio di previsione dell'INFN.

ART. 10

10.1 - L'INFN e l'Università si impegnano reciprocamente a menzionare l'altra Parte in ogni opera o scritto scientifico relativo ai propri programmi di attività svolti presso o con il concorso di una delle Parti nel quadro della presente Convenzione.

Il personale universitario associato all'INFN ai sensi del precedente articolo 6 dovrà indicare sia l'appartenenza all'Università sia l'associazione all'INFN in tutte le pubblicazioni relative ad attività di ricerca svolte nell'ambito della presente Convenzione.

ART. 11

11.1 - Tutti i risultati totali o parziali derivanti dall'esecuzione di progetti comuni di ricerca e tutte le informazioni ad essi relative resteranno di proprietà comune delle Parti. Salvo quanto dispone la legge in materia di proprietà industriale e fermo restando il diritto inalienabile degli inventori ad essere riconosciuti autori del trovato, nel caso in cui le Parti conseguano in comune risultati degni di protezione brevettuale o forme di tutela analoghe ovvero tutelabili tramite Diritto d'Autore, il regime dei risultati è quello della comproprietà in pari quota, salvo che si possa stabilire una diversa ripartizione della titolarità sulla base di una accertata diversità dell'importanza del contributo da ciascuna parte prestato al risultato inventivo e delle partecipazioni finanziarie delle parti. L'Università e l'INFN possono congiuntamente concordare misure e accordi con gli inventori per far valere diritti esclusivi relativi alla proprietà ed all'uso dei risultati inventivi.

ART. 12

12.1 - In conformità a quanto disposto dall'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, le Parti dichiarano di essere reciprocamente informate che i dati personali raccolti in relazione alla presente convenzione saranno trattati da ciascuna Parte al fine esclusivo di dare esecuzione alla stessa ed il mancato conferimento non consentirà il raggiungimento di tale obiettivo. Qualora le Parti determinino congiuntamente le finalità e i mezzi del trattamento, si impegnano a definire con separato accordo le rispettive responsabilità in merito all'osservanza degli obblighi derivanti dalla normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, con particolare riferimento all'esercizio dei diritti degli interessati e i rispettivi ruoli in merito alla comunicazione dell'informativa. Titolari del trattamento sono le Parti come individuate in epigrafe, contattabili ai recapiti ivi indicati. I dati raccolti saranno trattati, con modalità informatiche o analogiche, dal personale autorizzato al trattamento da ciascun Titolare. Potranno altresì essere trattati da soggetti terzi espressamente individuati come responsabili del trattamento. I dati saranno conservati per il periodo di vigenza della convenzione; il trattamento successivo sarà effettuato ai soli fini di archiviazione.

I dati non saranno comunicati a terzi, né diffusi se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.

Le parti dichiarano di garantire reciprocamente il diritto di accesso, rettifica, cancellazione e limitazione dei dati, nonché il diritto di opporsi al trattamento, secondo le modalità e i limiti previsti dal Regolamento europeo; l'esercizio di tali diritti è consentito, presso l'INFN, contattando il Responsabile per la Protezione dei Dati all'indirizzo dpo@infn.it e presso l'Università di Studi di Urbino Carlo Bo contattando il Responsabile della Protezione dei Dati all'indirizzo rpd@uniurb.it.

Le parti inoltre garantiscono reciprocamente il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per il trattamento dei dati personali.

ART. 13

13.1 - Le eventuali controversie relative all'applicazione della presente Convenzione saranno in ogni caso risolte da un Collegio arbitrale, composto dal Rettore dell'Università, dal Presidente dell'INFN e da un terzo membro nominato di comune accordo.

ART. 14

14.1 - La presente Convenzione ha la durata di 7 anni a decorrere dalla data della sua sottoscrizione e potrà essere rinnovata previo accordo scritto tra le Parti anche per una diversa durata.

ART. 15

15.1 - La presente Convenzione viene sottoscritta dalle parti con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2- bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e verrà registrata solo in caso d'uso a cura e spese della parte interessata.

L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale: Università degli Studi di Urbino Carlo – Via A. Saffi, 2 – 61029 Urbino - art. 15 D.P.R. 642/72, Autorizzazione n. 9983/2007.

DATA*

FIRMA**

Per INFN
Il Presidente
Prof. Antonio Zoccoli

 * Digitally signed by ZOCOLI ANTONIO
C=IT
O=ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA
NUCLEARE - I.N.F.N.

FIRMA**

Per l'Università di Studi di Urbino Carlo Bo
Il Rettore
Prof. Giorgio Calcagnini



Documento firmato da:
CALCAGNINI GIORGIO
06.10.2023 10:34:36
UTC

*La data di stipula coincide con la data di apposizione dell'ultima firma digitale.

**Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del

D.P.C.M.22 febbraio 2013 e ss.mm. ii